

COMUNE DI ESINO LARIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI LOCALI E
DI AREE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

L'Amministrazione Comunale concede l'uso di locali ed aree di sua proprietà indicate nel successivo art.2 ad Enti, Associazioni, Partiti Politici e privati che ne facciano richiesta secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art.2

I locali e le aree per le quali viene concesso l'uso

sono:

- a) palestra-atrio delle scuole elementari
- b) Villa Clotilde
- c) edificio cinema
- d) piazzale don Rocca
- e) limitati spazi di terreno in località Ortanella, San Pietro, Cainallo

Art.3

I soggetti richiedenti devono inoltrare domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, almeno 10 giorni prima per essere esaminata con le modalità di cui all'art.5 seguente. Nella domanda si dovranno indicare:

- a) le generalità del richiedente e l'Ente rappresentato.
- b) dichiarazione esplicita di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento e di accettazione senza condizioni di rilasciare l'immobile usato nelle condizioni iniziali e nella massima pulizia.
- c) l'edificio, il locale, e/o l'area che si intende avere in concessione.
- d) il periodo di durata ben specificato della concessione.
- e) il programma e le attività che si intendono svolgere.

Nel caso di richiesta da parte di Associazioni o Enti, la domanda deve essere presentata dal loro Presidente.

Art.4

La concessione non potrà la durata di un anno ed è rinnovabile qualora richiesta con le medesime modalità.

alla concessione è commisurata una indennità a copertura dei servizi resi determinata nel rispetto delle norme contenute nella legge 29.12.1993 art.9 comma 2.

L'ammontare delle indennità determinate dagli art.12, 14, 16 dovranno essere versate alla tesoreria comunale in base alle norme di contabilità vigenti.

Esse saranno suscettibili di variazioni, definite dalla Giunta comunale che ne stabilirà le rispettive quote.

Art.5

Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate del Sindaco, o da un assessore delegato, sentita la Giunta Comunale.

Qualora la durata della richiesta è superiore ai sei mesi dovrà essere acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Le concessioni oltre il mese di durata saranno rilasciate dietro sottoscrizione di apposita convenzione, allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

Art.6

Per quanto riguarda le responsabilità del richiedente ci si atterrà a quanto sancito dal Codice Civile.

Lo stesso richiedente ha l'obbligo di rilasciare l'immobile in condizioni di idonea pulizia.

Resta comunque esplicitamente stabilito che l'Amministrazione Comunale viene ritenuta sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della concessione potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione sarà assentita senza pregiudizio dei terzi stessi.

Art.7

La concessione non vincolerà in alcun modo la piena facoltà insindacabile che l'Amministrazione Comunale si riserva di apportare, ove motivate ed improrogabili esigenze dell'Amministrazione stessa lo richiedessero, modifiche di qualsiasi genere, compresa la revoca della concessione medesima. In tal senso, l'Amministrazione Comunale potrà in ogni istante, a suo giudizio insindacabile, modificare la concessione e anche revocarla in tutto o in parte, a seguito di semplice preavviso notificato a termine di legge al concessionario, senza che questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o compensi di nessun genere.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche o alla rimozione di tutte le attrezzature usate per l'attività e al perfetto ripristino dello stato dell'immobile concesso. In caso di inadempimento anche parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario. Analogamente sarà provveduto nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza.

E' tassativamente vietato il subingresso della concessione prima che il nuovo richiedente abbia ottenuto il riconoscimento del subingresso nella concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.8

Il richiedente dovrà munirsi delle autorizzazioni autorità per il legittimo e regolare svolgimento del programma indicato nella domanda.

Art.9

Negli immobili concessi in uso non potranno essere svolte attività difformi da quelle autorizzate. L'inosservanza a tale disposizione comporta la revoca immediata della concessione.

Art.10

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione dandone tempestiva comunicazione. La rinuncia in corso di concessione comporta la procedura prevista nel precedente articolo 7 oltre al pagamento delle indennità determinate dagli articoli successivi per il periodo già usufruito.

Art.11

Per quanto non espressamente previsto negli articoli sopra scritti si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

TITOLO II - NORME PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRE-ATRIO

Art.12

In casi eccezionali l'uso della palestra-atrio potrà essere consentito anche durante l'orario scolastico, previo parere degli organi collegiali competenti.

Le attività ammesse sono di tipo ginnico, sportivo e culturale.

Di norma le attività non potranno protrarsi oltre le ore 24 ed eventuali deroghe, in via eccezionale, andranno richieste all'Amministrazione Comunale in forma scritta e motivata.

E' vietato modificare manomettere e comunque usare le pareti, i pavimenti, ed i soffitti con qualsiasi tipo di attrezzatura da ancorare.

In detti locali è vietato fumare.

Sono a disposizione degli utenti autorizzati i locali annessi da adibire spogliatoio e ad impianti igienico-sanitari.

Art.13

A titolo di rimborso per i servizi concessi, il concessionario verserà al Comune le indennità di concessione di durata giornaliera e di concessione mensile che la Giunta Comunale stabilirà entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III - NORME PER LA CONCESSIONE DI ALTRI LOCALI ED EDIFICI

Art.14

L'uso degli altri locali ed edifici comunali indicati nell'articolo 2 è concesso ai soggetti di cui all'articolo 1 per riunioni, assemblee, mostre, dibattiti, corsi di attività tecniche-culturali, attività istituzionali delle associazioni riconosciute a norma dello Statuto Comunale.

Le modalità sono quelle indicate nell'articolo 3 e seguenti.

Art.15

A titolo di pagamento dei servizi connessi ed in aderenza a quanto richiesto, il concessionario dovrà versare al Comune le seguenti indennità:

Villa Clotilde

indennità giornaliera:

indennità mensile

Cinema

indennità giornaliera:

indennità mensile

L'ammontare delle indennità verrà fissato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV - NORME PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI.

Art.16

La concessione in uso delle aree specificate dall'art.2 è concessa ai soggetti indicati all'art.1 secondo le modalità previste dall'art.3 e seguenti.

In caso di concessione a gruppi di escursionisti e di Scout questi dovranno conservare le aree senza compiere alcun lavoro di sterro o taglio di alberi. E' ammesso l'utilizzo di legname caduto al suolo per via naturale previa autorizzazione da richiedere volta per volta in Comune.

In periodi di esplicito divieto ed in caso di condizioni meteorologiche avverse è severamente vietato accendere fuochi all'aperto.

Per le attività circensi l'autorizzazione di norma è di quindici giorni.

Art.17

A titolo di rimborso e di indennizzo per i servizi connessi il concessionario verserà al Comune, al momento del rilascio della concessione una indennità giornaliera o una indennità mensile.

Per i gruppi di Scout, appartenenti ad associazioni riconosciute a livello locale, provinciale, regionale o nazionale, la concessione è gratuita, ma all'atto del rilascio della concessione dovrà essere versata una cauzione che verrà stabilita in funzione del numero dei partecipanti al campo ed alla sua durata. La Giunta Comunale stabilirà l'ammontare della cifra della cauzione che in ogni caso non dovrà essere inferiore alle 200.000 lire.

TITOLO V - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO.

Art.19

Ogni modifica ed integrazione del presente regolamento è di competenza del Consiglio Comunale.

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.57 DEL 22.12.1993 E
RETTIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.3 DEL 24.02.1994.

Le predette deliberazioni del Consiglio Comunale sono divenute esecutive in data 22.03.1994 con atto n.16620 del Comitato Regionale di Controllo sezione prima.

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune il 1 aprile 1994 e vi è rimasto affisso per 15 giorni consecutivi.

ESINO LARIO, li 16 aprile 1994.

IL SEGRETARIO COMUNALE